

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14346 Anno 2020

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: DI GIURO GAETANO

Data Udiienza: 05/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PERRONE MASSIMO nato a NAPOLI il 26/01/1976

avverso l'ordinanza del 11/07/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;




RILEVATO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo presentato da Massimo Perrone avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. disposto con decreto emesso dal Ministro della Giustizia l'11/04/2018.

Ad avviso del Tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi elementi, costituiti : a) dall'inserimento del suddetto con ruolo apicale nella fazione Bidognetti del clan dei Casalesi, attestato da ordinanza di custodia cautelare in carcere del 23.2.18 e sentenza di primo grado del Gup del Tribunale di Napoli in data 18.1.19, che riportano una serie di conversazioni telefoniche tra Perrone e la compagna e tra il padre di Perrone e quest'ultima documentanti lo spessore criminale del primo; b) dall'attuale operatività del clan di riferimento attestata da recenti operazioni giudiziarie coinvolgenti a vario titolo i sodali e dallo stato di libertà di alcuni affiliati che continuano ad egemonizzare l'intero territorio di riferimento; c) dalla perdurante forza pervasiva del clan Bidognetti sul territorio di competenza mediante capillari attività estorsive nonché attraverso l'inserimento nelle amministrazioni locali, condizionandone l'operato.

Rileva il Tribunale di sorveglianza che non si rinvencono, pertanto, elementi di distacco dall'organizzazione, affievolimento o mutamento del legame associativo e della pericolosità; e che il compendio informativo configura una posizione di riguardo, in sintonia con le emergenze processuali, che in conformità con i criteri normativi legittima l'applicazione del regime.

2. Avverso tale ordinanza Perrone ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo vizio di motivazione. Ci si duole che sulla base di inconferenti conversazioni telefoniche sia stata ritenuta la capacità di Perrone di veicolare all'esterno notizie e ordini con il supporto della propria compagna. Si rileva che Perrone pur essendo individuato come elemento di spicco del clan dei Casalesi agiva con un gruppo autonomo e che pertanto non si può parlare di affiliazione, ma solo di sudditanza nei confronti di detto clan al quale aveva chiesto il permesso di commettere fatti illeciti sul territorio di sua competenza. Si evidenzia che l'impossibilità di impartire qualsivoglia direttiva ad una compagine esterna è data, da un lato, dalla detenzione in carcere di tutti i componenti del presunto gruppo di Perrone e, dall'altro, la mancanza di una benché minima prova di rapporti con il clan Bidognetti. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41-*bis*, comma 1, ord. pen., stabilisce: «In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto».

In questa cornice, l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2 *sexies* della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logica, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidoneo a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'applicazione del regime detentivo speciale in esame, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso proposto da Perrone, che, peraltro, denuncia vizio di motivazione non sindacabile in questa sede, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova – e non consentita – valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.

L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sull'inserimento stabile di Perrone nella consorterìa di appartenenza, all'interno della quale rivestiva una posizione apicale.

 3



L'elevato spessore criminale di Perrone, inoltre, veniva correlato anche alla totale assenza di segnali di revisione critica del passato, di dissociazione o comunque di ravvedimento.

2. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto dal suddetto, prevalentemente dedito a criticare le restrizioni imposte col decreto ministeriale applicativo del regime differenziato a fronte di un *iter* argomentativo che fa leva sulla concreta e specifica esistenza di un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza in grado di giustificarle, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.